



Comunicato Ufficiale n.120 del 10 Marzo 2025 Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 10.03.2025

Deferimento:

- del Sig. Gianni Pittorra;
 - della Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930.
- (procedimento prot. 17812/245 pfi 24-25)**

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D.,

afferмата la responsabilità del sig. Gianni Pittorra, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 2, 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. e della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, ex art. 6, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Gianni Pittorra,

DELIBERA

di applicare al Sig. Gianni Pittorra la sanzione di giorni 45 di inibizione e alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 quella di euro 400,00 di ammenda.

2.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO – udienza del 10.03.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Virtus Villamar

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del Comitato Regionale Sardegna LND del 27.02.2025

Gara: "Freccia Parte Montis – Virtus Villamar" del 23.02.2025

Competizione: Campionato di Seconda Categoria

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 10.03.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Futsal 4 Mori

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 64 della Delegazione Calcio a 5 Sardegna LND del 26.02.2025

Gara: "Fanni Futsal Sassari – Futsal 4 Mori" del 22.02.2025

Competizione: Campionato di Serie C1 di Calcio a 5

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma della sanzione impugnata, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Melis Palmerio in tre gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 10.03.2025

Reclamo proposto a titolo personale da: *Sig. Siddi Stefano (dirigente del Calcio Pirri SSD Arl)*
Avverso decisioni del G.S. di cui al: *C.U. n° 112 del Comitato Regionale Sardegna LND del 27.02.2025*
Gara: *“Calcio Pirri – Guspini Calcio” del 23.02.2025*
Competizione: *Campionato di Promozione*

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo e per l'effetto, di ridurre l'inibizione del Sig. Siddi Stefano sino a tutto il 23 aprile 2025.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 10 marzo 2025